

Strumenti di autodifesa, ogni città fa a modo suo

Spray, bastoni estensibili, mazzette distanziatrici

di Gaetano Noè *



In breve

Non è pacifica la possibilità da parte degli enti locali di dotare la **Polizia municipale** di strumenti di autodifesa quali **spray antiaggressione**, bastoni estensibili, **mazzette distanziatrici**. Ogni comune si regola diversamente. In particolare gli spray possono essere utilizzati **solo per difesa personale**, in caso di effettiva pericolosità e dunque **non a scopo intimidatorio** o in caso di resistenza passiva.

La Polizia municipale insieme alle altre forze dell'ordine è impegnata nel controllo e nel presidio del territorio anche e soprattutto nelle aree dove i fenomeni di disordine urbano e di disagio sono maggiormente presenti. Tale attività di controllo che rientra nell'ambito del coordinamento degli interventi effettuati dal prefetto e dal questore contribuisce, senza ombra di dubbio, anche ad influire sulla percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. Il **Dm 4 marzo 1987, n. 145**, emanato in attuazione dell'**art. 5 della legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986**, contempla i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso. In tali norme è inoltre previsto che

gli enti con apposito regolamento, in ossequio alle disposizioni della L. n. 65/1986 nonché a quelle del Dm n. 145/1987, determinino i servizi di Polizia municipale in cui gli addetti in possesso delle qualità di agente di Pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

È appena il caso di menzionare cosa si intende per armi ai sensi della vigente normativa.

Agli effetti della legge penale^[1] per armi si intendono:

- quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Ai sensi dell'art. 30 del Tulp per armi si intendono le armi proprie e

tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti o accecanti.

In base alla normativa speciale, le armi di cui gli appartenenti alla Polizia municipale possono essere dotati sono:

- la **pistola semiautomatica** o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- la **sciabola per i servizi di rappresentanza** per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi (art. 4, co. 3, lett. a), Dm n. 145/1987);
- l'**arma lunga** comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente espliciti (art. 4, co. 3, lett. b), Dm n. 145 del 1987).

La dotazione di cui sopra è determinata in base all'art. 2 del Dm del 4 marzo 1987, n. 145, dai rispettivi regolamenti comunali.

* Comandante della Polizia locale di Albenga

[1] Art. 585, co. 2, del Codice penale.

□ Schema 1 - Dm n. 145/1987, art. 2

Rinvio ai regolamenti comunali

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di Polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di Pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento è comunicato al prefetto.

3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla Polizia municipale in possesso della qualità di agente di Pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Nello Schema 1 si riporta l'art. 2 del Dm del 4 marzo 1987, n. 145, che prevede il rinvio alla regolamentazione locale.

Nel caso in cui l'ente locale non abbia indicato i servizi per i quali gli addetti alla Polizia municipale espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento (art. 20 del Dm n. 145/1987). Occorre poi chiedersi se questa indicazione debba essere intesa in senso perentorio ovvero se necessariamente coloro che non sono muniti di armi per vari motivi (obbiettori, lavoratori part-time, soggetti ai quali non è stata riconosciuta la qualifica di Ps), possano espletare i servizi di vigilanza sopra menzionati. Ebbene, a giudizio di chi scrive, anche se tale orientamento potrebbe non essere ritenuto condivisibile, anche coloro che non siano dotati di qualifica di Ps dovrebbero poter essere utilizzati nei servizi esterni di vigilanza. Occorre sicuramente adottare un atteggiamento più cauto per particolari servizi che possono implicare un maggiore livello di sicurezza, come quelli notturni e di pronto intervento (a mio avviso è assolutamente imprescindibile prevedere almeno af-

fiancamenti di personale non dotato di arma con altro armato).

Classificazione delle armi

In epoca recente è invalsa la necessità e l'esigenza, anche in seguito ai sempre più frequenti episodi di teppismo e di devianza sociale che imperversano, in alcune situazioni, nelle nostre città, di supportare anche con altri strumenti al di fuori delle dotazioni tradizionali gli interventi degli operatori di Polizia municipale. Sicuramente questa esigenza di autotutela e di difesa non potrà essere soddisfatta con l'assegnazione in dotazione di "armi" diverse da quelle previste dalla normativa che possano rientrare nelle seguenti classificazioni giuridiche:

■ **Armi da guerra o comuni:** Sono comuni tutte quelle non da guerra, ormai estremamente ridotte: armi a raffica, fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco, pistole in calibro 9 parabelum; non esistono revolver da guerra. La classificazione di un'arma come arma da guerra è poi assoggettata alla valutazione giurisprudenziale. A titolo di esempio, la bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio è stata considerata dalla Suprema Corte di Cassazione^[2] una vera e propria arma da guerra per il potenziale offensivo che assume.

■ **Armi comuni sportive:** quelle classificate come tali dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono.

■ **Armi comuni da caccia:** tutte le armi lunghe usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. Sono da caccia i calibri 6 e 9 mm Flobert, così come i moschetti militari o fucili d'assalto demilitarizzati sono armi da caccia.

■ **Armi lunghe** sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole (Direttiva europea).

■ **Armi comuni in genere:** tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.

Dotazione di strumenti di autodifesa

Rispetto alla dotazione degli strumenti di autodifesa vale un ragionamento diverso e per alcuni aspetti più complesso. Su questo tema, in-

[2] Cassaz. penale, sez. I, 28 aprile 2001 (C.c. 22 febbraio 2001), n. 17218.

□ La mappa degli strumenti di difesa

Albenga: sì a spray e bastoni

La città di Albenga ha recentemente introdotto all'interno del regolamento comunale per i servizi armati degli appartenenti alla Polizia municipale l'art. 13-bis titolato "strumenti di autotutela" nel quale è previsto che gli operatori della Polizia municipale possono essere dotati di **dispositivi di tutela dell'incolumità personale quali lo spray irritante**, privo di effetti lesivi permanenti, ed i **bastoni estensibili**. Tale disposizione comunicata al prefetto ha ricevuto il nulla osta dal ministero dell'Interno in data 11 aprile 2007. Gli operatori hanno svolto il corso per l'utilizzo del bastone presso la scuola del Corpo della polizia penitenziaria di Cairo Montenotte con istruttori qualificati.

Roma: senz'armi ma "scortati" dal Gps

Gli appartenenti alla Polizia municipale della città di Roma non sono dotati di armi e nemmeno dei c.d. distanziatori. Erano stati dotati negli anni passati di spray urticante di vecchia concezione. Attualmente, è in corso un dibattito all'interno dell'Amministrazione comunale e del Consiglio comunale sulla possibilità di dotare il corpo di armi ma non si intravede una soluzione in tempi rapidi. L'Amministrazione ha puntato al momento sulla fornitura di articoli di servizio che, in sintonia con l'attività di cooperazione con le altre forze di polizia, possa garantire una maggiore sicurezza negli interventi e, al tempo stesso, facilitare i servizi di emergenza. Le **auto pattuglie sono state dotate di Gps per auto** ai fini della localizzazione tempestiva sul territorio e nuovi apparati radio sulle vetture. *(Si ringrazia il comandante della Polizia municipale della città di Roma, dott. Giovanni Catanzaro)*

Campania: la P.M. non ha strumenti di difesa

Nella Polizia municipale della città di Benevento l'armamento è quello classico con arma da fuoco. **Non vi sono manganelli o distanziometri e spray antiaggressione** in uso. Nella regione Campania vige attualmente una legge regionale varata nell'anno 2003 che rinvia l'attuazione ad un regolamento regionale che è stato recentemente approvato dalla Giunta regionale. Tuttavia, finché non verrà approvato anche dal Consiglio regionale Campano, non sarà operativo. Attualmente non vi sono strumenti di difesa da parte dei componenti della Polizia locale della Campania. Il comandante della Pm di Benevento, Franco Delvino, si dichiara favorevole all'utilizzazione del distanziometro e contrario all'utilizzo dello spray antiaggressione. *(Si ringrazia il comandante della Polizia municipale della città di Benevento, dr. Franco Delvino)*

Milano: il distanziatore. Legnano: lo spray

Nella Polizia municipale della città di Milano sono stati acquistati 1.500 distanziatori ed è in previsione l'acquisto di altrettanti 1.500 pezzi. Si tratta di **dispositivi di 60 cm di lunghezza di colore bianco e di materiale morbido**. Per l'utilizzo è stato organizzato un corso con esperti di arti marziali appartenenti alla stessa Polizia municipale, infatti il corpo ha una lunga tradizione in materia che risale al 1860 dove le guardie **utilizzavano la famosa "canna d'india", bastone d'ebano** d'India con caratteristiche idonee in quanto era acuminato in punta e veniva utilizzato come bastone da passeggio ma anche come spada. Vi era infatti una scuola di scherma con bastone. Recentemente è stata ricostruita questa famosa canna d'India ed è stata affidata al plotone d'onore. Quanto **allo spray da difesa**, per il momento i componenti del Corpo della polizia municipale non ne sono dotati, ma la scuola del Corpo è predisposta per l'addestramento con apposito personale in quanto funge da polo regionale di formazione. Alcuni comuni, come ad esempio quello di **Legnano**, hanno inviato personale per l'addestramento all'uso dello **spray da difesa**.

(Si ringrazia il responsabile della scuola del Corpo della polizia municipale della Città di Milano, comm. capo Antonio Barbato)

Rimini: sospeso l'utilizzo dello spray e delle "mazzette"

La Polizia municipale della città di Rimini è dotata di 200 mazzette ma attualmente il loro utilizzo è stato sospeso in attesa dell'avallo della prefettura di Rimini. Anche per quanto riguarda lo **spray al capsicum è stato cautelativamente sospeso** l'utilizzo in seguito all'intervenuto parere della prefettura di Ancona che ha considerato gli **spray al capsicum** come armi. Nel frattempo si è provveduto ad addestrare i componenti del Corpo all'utilizzo di tali strumenti di difesa in modo da essere pronti nell'ipotesi di eventuale dotazione.

(Si ringrazia il comandante della Polizia municipale della città di Rimini, dr. Vasco Talenti)

fatti, sono intervenuti in più occasioni sia il ministero dell'Interno che la Giurisprudenza che hanno fornito alcune indicazioni talvolta tra loro controverse.

Il dipartimento di Pubblica sicurezza aveva rappresentato, in modo difforme da quanto espresso in note successive, con **nota n. 557/PAS.11894-12988.98(2) dell'11 agosto 2004**, che gli spray da difesa non rientrano fra i tipi di armi contemplati dal Dm 4 marzo 1987, n. 145, concernente l'armamento della Polizia municipale, pertanto gli enti locali non potranno assegnare agli operatori detti strumenti fino a quando non verrà integrato o modificato il citato decreto ministeriale. Nella più recente **circolare del 7 marzo 2006, n. 557/PAS/3418-10100**, il dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha ulteriormente ribadito che questi strumenti di autodifesa "[...] potranno essere adottati dai Corpi di polizia municipale non appena sarà emanato il provvedimento ministeriale, già in fase avanzata di elaborazione, destinato ad integrare il decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, concernente l'armamento della polizia municipale". Si auspica pertanto un intervento normativo chiarificatore. La circolare citata è stata emanata in seguito ed in riferimento alle modifiche apportate al decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 recante "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" con le quali è stata modificata la disposizione dell'art. 28 del Tulpas riguardo agli strumenti di autodifesa destinati all'armamento dei Corpi armati e di Polizia. Tuttavia questa circolare ministeriale presenta alcuni aspetti controversi. Sull'utilizzo degli strumenti di difesa da parte della Polizia municipale, lo stesso ministero ha espresso, nel tempo, orientamenti diversi, come di seguito illustrato, avallandone l'utilizzo e determinandone i limiti.

Nella successiva **circolare del ministero dell'Interno del 3 ottobre 2006, n. 557/ST/208.018.1S.24**, in risposta alla prefettura di Ancona lo stesso ministero ha rappresentato il parere favorevole per le "mazzette di segnalazione" purché le stesse non abbiano caratteristiche assimilabili a quelle degli sfollagente e non presentino bordi taglienti neppure in caso di rottura.

In precedenza anche la giurisprudenza amministrativa (**Tar Lombardia, sent. n. 701/2001 del 12 giugno 2001**), in seguito a ricorso presentato proprio dal Coreco lombardo avverso una disposizione regolamentare del comune di Cremona che prevedeva l'utilizzo dei bastoni estensibili per gli operatori di Polizia municipale, si era espressa nel senso di considerarne legittima la dotazione in quanto i bastoni estensibili si possono qualificare **presidi tattici difensivi di basso impatto visivo** che devono essere portati rispettando detta linea, ovvero in condizioni di riposo, assicurati rigidamente alla cintura. Il comune di Cremona - ha aggiunto espressamente il Tar Lombardia - si è attenuto ai seguenti criteri: l'adozione del bastone estensibile, non assimilabile per il materiale impiegato e per le caratteristiche di costruzione né al manganello né allo sfollagente, è stata deliberata per meri fini difensivi, allo scopo di disarmare aggressori. Lo stesso collegio amministrativo è giunto ad analoga conclusione rispetto al legittimo utilizzo degli **spray O.C. Capsicum** in quanto non classificati arma comune, ma rispettando la condizione che il modello utilizzato sia previamente approvato dal comandante. Rispetto agli **spray antiaggressione** il ministero dell'Interno, in una nota divulgata dalla prefettura di Ravenna, prot. 1653 del 9 giugno 2006, ha affermato che la possibilità di dotare la Polizia municipale è attualmente limitata solo a due tipi di prodotti che "sono stati ritenuti, su conforme pare-

re reso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, non idonei a recare offesa alla persona e, quindi, ammessi al libero commercio e porto". Secondo lo stesso ministero "la quasi totalità delle bombolette al capsicum finora esaminate possiedono i requisiti di funzionamento e destinazione di impiego che astrattamente consentono di affermare la loro qualificazione giuridica come armi comuni, a norma degli artt. 2 e 4 della legge 110/75, in relazione anche a questo disposto dagli artt. 30 del Tulpas e 585 c.p., norme che includono tra le armi qualsiasi strumento la cui destinazione naturale è l'offesa della persona". Suggerisce pertanto il ministero di dotarsi di due prodotti ammessi al libero commercio e porto ovvero la penna *spray safeguard* e il portachiavi *spray Key defender*.

È comunque opportuno fornire agli operatori, in caso di dotazione di spray antiaggressione, **alcune precauzioni e norme che ne giustificano l'utilizzo**. In particolare:

- 1) non è consentito l'uso del dispositivo eccetto che per difesa personale, quando vi è pericolo immediato e non altrimenti eliminabile degli operatori o di terzi presenti sull'area;
- 2) è espressamente proibito l'utilizzo del dispositivo contro soggetti che non rappresentino una reale pericolosità nei confronti dell'agente e nei cui confronti sia possibile intervenire diversamente al fine di respingere la violenza o vincerne la resistenza attiva;
- 3) è espressamente proibito l'utilizzo a scopo intimidatorio;
- 4) è espressamente proibito l'uso nei confronti di soggetti che producano unicamente resistenza passiva;
- 5) è espressamente proibito il maneggio dell'erogatore non motivato dalle circostanze operative.

L'indicazione dei citati divieti è di estrema importanza poiché contempla per lo più i casi che non sono riconducibili a ipotesi di legittima difesa e all'uso legittimo delle armi. ■